

**MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE E ORGANIZZATIVO DELLA  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DELLA VALUTAZIONE  
D'INCIDENZA (VINCA) DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI  
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA – SVIZZERA 2021-2027**

## **Allegato A**

**Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della Valutazione d'Incidenza (VINCA) del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera 2021-2027**

### **INDICE**

**1. INTRODUZIONE**

**2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

**3. SOGGETTI INTERESSATI**

**4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE**

**5. FASI PROCEDURALI**

**6. SCHEMA PROCEDURALE**

## **1.INTRODUZIONE**

### **1.1 Quadro di riferimento**

I Programmi europei di cooperazione territoriale INTERREG sono programmi gestiti dalla Commissione Europea tramite Autorità di Gestione e sono organizzati in aree geografiche omogenee.

Il Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera 2021-2027 (di seguito PO Italia-Svizzera) riguarda i territori frontaliere della Regione Lombardia (province di Varese, Como, Lecco, Sondrio), della Regione Piemonte (province del Verbano Cusio Ossola, Novara, Vercelli, Biella), della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, oltre ai Cantoni svizzeri Ticino, Vallese e dei Grigioni.

L'Autorità di Gestione (di seguito AdG) designata per il PO Italia-Svizzera, che agisce in conformità ai regolamenti (UE) n. 1060/2021, artt. 72, 74 e 75, (UE) n. 1058/2021 e (UE) n. 1059/2021, art. 46, è Regione Lombardia (designazione operata dal Comitato di Sorveglianza del 22 luglio 2020), la quale è pertanto delegata dalle altre Amministrazioni ad inviare la proposta di Programma alla Commissione UE per l'approvazione.

Il Programma, ai sensi dell'articolo 16 e ss., del Regolamento (UE) N. 1059/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, è elaborato dall'Autorità di Gestione designata dalle amministrazioni italiane e svizzere, sulla base di procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici.

La predisposizione del Programma comporta, quindi, un percorso partecipato basato su diversi confronti con i referenti regionali e cantonali e apposite consultazioni del territorio.

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS del PO Italia-Svizzera è elaborato in conformità al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito D.lgs.152/06). Fornisce indicazioni metodologiche e operative specifiche per lo svolgimento della procedura di VAS del PO Italia-Svizzera, da parte delle Amministrazioni regionali/provinciali italiane interessate dal Programma, in attuazione di quanto disposto dall'art. 30, comma 1 del d.lgs. 152/06 concernente i Piani e Programmi che risultano localizzati sul territorio di regioni confinanti. La procedura VAS, ai sensi dell'art.10 comma 3 del Dlgs 152/06, comprende la procedura di Valutazione d'incidenza.

### **1.2 Norme di riferimento generali**

#### **Programma:**

- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1059 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

#### **VAS:**

- Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva);

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito d.lgs.152/06), in particolare:
  - l'art.5 lettere p) q) e r), che definisce i ruoli del Proponente, dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
  - l'art.6 che sottopone a VAS i Piani e Programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e, in particolare, il comma 2 che definisce l'ambito di applicazione;
  - l'art.10, comma 3 che fornisce indicazioni sul coordinamento tra la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza (di seguito VInCA);
  - gli artt. 13-18 che specificano le fasi della procedura di VAS, compreso il monitoraggio.

#### **VINCA:**

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (c.d. Direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore della biodiversità;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;
- l'Intesa sancita il 28 novembre 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale sono adottate le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza – direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4 ed è stabilito che tali Linee Guida costituiscono lo strumento di indirizzo per l'attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza (VInCA), di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il Programma, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D. Lgs. 152/06, è soggetto a Valutazione ambientale – VAS in quanto interessa settori quali ricerca, crescita sostenibile e innovazione industriale, trasporti, ambiente e biodiversità, difesa del territorio, nonché i settori turistico e culturale. Inoltre, costituisce quadro di riferimento per progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del D.Lgs. 152/06. Infine, gli interventi promossi dal PO Italia-Svizzera possono interessare ed avere effetti sui Siti Rete Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione-ZSC/Siti di Importanza Comunitaria-SIC e Zone di Protezione Speciale-ZPS) per cui il Programma è soggetto anche a Valutazione di Incidenza.

## **3. SOGGETTI INTERESSATI**

Sono soggetti interessati dal procedimento

- il Proponente;
- l'Autorità procedente;

- le Autorità competenti per la VAS delle Amministrazioni italiane interessate dal Programma;
- le Autorità competenti per la VInCA delle Amministrazioni italiane interessate dal Programma;
- le Autorità Ambientali delle Amministrazioni italiane interessate dal Programma;
- i soggetti da consultare;
- il pubblico interessato.

### 3.1 Il Proponente e l'Autorità procedente

Il Proponente del Programma di Cooperazione Transfrontaliera è il **Comitato di Sorveglianza**, organismo in cui sono formalmente rappresentate tutte le Amministrazioni coinvolte per la predisposizione del PO Italia-Svizzera 2021-2027, ossia le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano, i Cantoni svizzeri Ticino, Vallese e dei Grigioni.

Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Transfrontaliera ha costituito una *Task Force* per la messa a punto della proposta di Programma e dato mandato alla Regione Lombardia, Autorità di Gestione nell'attuale programmazione confermata anche per il Programma 2021-2027, a procedere a tutti gli adempimenti funzionali al deposito della proposta, tra i quali sono senz'altro da includere le prescritte procedure VAS e VInCA.

L'Autorità procedente del Programma è, quindi, **Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Struttura Autorità di Gestione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.**

### 3.2 Le Autorità competenti per la VAS

L'Autorità competente per la VAS, ai sensi dell'articolo 5, c. 1 lett. p) e dell'art. 11, comma 2 del D. lgs. 152/2006, è l'autorità chiamata ad esprimere un proprio parere motivato sulla proposta di Programma e sul Rapporto Ambientale nonché sull'adeguatezza del Piano/Programma di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie, tenendo conto della consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi dei Piani e dei Programmi ambientali, nazionali ed europei.

Nel caso del PO Italia-Svizzera, trattandosi di un Programma che interessa il territorio di più Regioni, le procedure di VAS devono essere effettuate d'intesa tra le Autorità competenti per la VAS delle diverse Amministrazioni coinvolte nella programmazione, secondo quanto disposto dall'articolo 30, c.1 del d. lgs. 152/2006 a proposito dei Piani e Programmi soggetti a VAS di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di Regioni confinanti.

Le Autorità competenti per la VAS delle diverse Amministrazioni, in collaborazione con l'Autorità procedente, hanno il compito di svolgere le attività tecnico istruttorie e di acquisire e valutare la proposta di Programma, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti in modo coordinato e sinergico, al fine di esprimere il previsto parere motivato.

Le Autorità organizzano incontri di coordinamento verbalizzati, finalizzati ad allineare le fasi di consultazione e a condividere, coordinare e verificare la coerenza delle indicazioni da introdurre nei singoli Pareri Motivati.

Le Autorità competenti per la VAS delle Amministrazioni italiane coinvolte sono:

- per la Regione Lombardia: **Struttura Giuridico per il Territorio e VAS - Unità Organizzativa Urbanistica e Assetto del Territorio - Direzione Generale Territorio e Protezione Civile;**

- per la Regione Piemonte: **Settore Valutazioni ambientali e Procedure Integrate - Direzione Ambiente, Energia e Territorio;**
- per la Regione Valle d'Aosta: **Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria – Dipartimento Ambiente - Assessorato Ambiente, trasporti e mobilità sostenibile;**
- per la Provincia Autonoma di Bolzano: **Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Ufficio Valutazioni ambientali.**

### 3.3 Le Autorità competenti per la VInCA

Le Autorità competenti per la Valutazione di Incidenza (VInCA) delle Amministrazioni italiane coinvolte sono:

- per la Regione Lombardia: **U.O. Sviluppo sostenibile e Tutela risorse dell'ambiente - Direzione Generale Ambiente e Clima;**
- per la Regione Piemonte: **Settore Biodiversità e Aree Naturali- Direzione Ambiente, Energia e Territorio;**
- per la Regione Valle d'Aosta: **Struttura Biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette del Dipartimento ambiente - Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile;**
- per la Provincia Autonoma di Bolzano: **Ufficio Natura della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.**

### 3.4 Le Autorità Ambientali

Le Autorità Ambientali delle Amministrazioni italiane coinvolte sono:

- per la Regione Lombardia: **Struttura Natura e Biodiversità - U.O. Sviluppo sostenibile e tutela risorse dell'ambiente - Direzione Generale Ambiente e Clima;**
- per la Regione Piemonte: **Settore Valutazioni ambientali e Procedure Integrate - Direzione Ambiente, Energia e Territorio;**
- per la Regione Valle d'Aosta: **Dipartimento Ambiente;**
- per la Provincia Autonoma di Bolzano: **Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Ufficio Amministrativo dell'ambiente**

Le Autorità Ambientali supportano l'Autorità di Gestione nel suo ruolo di Autorità procedente in ogni fase del processo di VAS, in quanto organismi preposti a garantire l'attuazione del principio orizzontale dello sviluppo sostenibile: assicurano efficacia e continuità al processo di VAS attraverso il perseguimento degli obiettivi ambientali del Programma in fase attuativa, il monitoraggio ambientale, la formazione, l'informazione e l'accompagnamento sui temi ambientali. Tali attività è stabilito che siano svolte dalle singole Autorità Ambientali in coordinamento tra di loro.

Nell'ambito di tale funzione garantiscono il raccordo con le Autorità competenti per la VAS delle Amministrazioni coinvolte.

Per contribuire all'elaborazione della proposta di PO Italia-Svizzera, le Autorità Ambientali impiegano le conoscenze e l'esperienza maturate nei periodi di programmazione precedente (dal 2007 al 2020) integrandole con le indicazioni strategiche contenute nella Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile e con le Strategie regionali/provinciali per lo sviluppo sostenibile.

### 3.5 Soggetti da consultare

Ai sensi dell'art.13 comma 1 del Dlgs152/06 le Autorità competenti per la VAS, in collaborazione con l'Autorità procedente, individuano e selezionano i soggetti competenti in materia ambientale da

consultare. Le Autorità competenti per la VincA collaborano per l'individuazione degli Enti gestori dei siti Rete Natura 2000.

Sono soggetti competenti in materia ambientale (SCA) le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del PO Italia-Svizzera.

Di seguito sono individuati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (DG CreSS);
- Ministero della Cultura (MIC) - Segretariati regionali;
- ISPRA;
- Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;
- ASL/ATS;
- AIPO;
- Enti gestori di aree protette nazionali e regionali, di riserve naturali regionali e di siti Rete Natura 2000;
- Province e Città Metropolitane delle Amministrazioni italiane interessate;
- ANCI in rappresentanza dei Comuni interessati;
- Comunità montane;
- UNCEM;
- Autorità di Bacino del Fiume Po;
- Autorità di Bacino del Fiume Adige;
- Soggetti da consultare per i Cantoni svizzeri interessati dal P.O.

Nell' Allegato B sono esplicitati i soggetti da consultare nelle fasi di consultazione pubblica della VAS e della VincA.

Durante la fase di consultazione sulla proposta di Programma e sul Rapporto ambientale, l'Autorità procedente, in collaborazione con le Autorità competenti per la VAS, coinvolge anche il pubblico interessato affinché abbia l'opportunità di esprimersi.

Ai sensi dell'art.5, comma 1 lettera v) si definisce "pubblico interessato", il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

## **4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE**

### **4.1 Finalità**

Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, comunicazione e informazione nei confronti del pubblico interessato e del pubblico genericamente inteso sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale.

Nel caso del PO Italia-Svizzera, costruito e gestito in collaborazione da più Amministrazioni, la partecipazione è influenzata dall'elevato numero di soggetti e di autorità da coinvolgere nonché dai tempi decisionali ristretti. Nello stesso tempo le consultazioni richieste dalla normativa in materia di VAS si intrecciano opportunamente fin dalle fasi precoci della costruzione del Programma con le consultazioni del partenariato sulla strategia del futuro Programma e vanno con esse coordinate anche ai fini di evitare sovrapposizioni ed assicurare il rispetto dei termini procedurali (art. 14, comma 3 del D.lgs. 152/2006).

Per favorire la consultazione si potrà ricorrere a forme organizzative adeguate, come tavoli tecnici che riuniscono i soggetti con competenza ambientale da consultare o specifici incontri di partenariato organizzati sul territorio del Programma, in modo da assicurare il maggior coinvolgimento possibile.

Secondo quanto disposto dall'art. 32 del D.lgs. 152/2006, in coerenza con l'art. 7 della Direttiva VAS, qualora un programma interessi territori di confine e, di conseguenza, possa avere rilevanti interessi sull'ambiente di un altro Stato, le consultazioni devono necessariamente coinvolgere anche le autorità ed il pubblico dello Stato confinante.

Nel caso particolare del PO Italia – Svizzera questo adempimento può ritenersi assolto dalla consultazione che viene effettuata nel corso della programmazione direttamente su tutto il territorio transfrontaliero interessato.

## **4.2 Consultazioni VAS**

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, le Autorità avviano contestualmente le consultazioni dei soggetti interessati, secondo le modalità previste dalla propria normativa e regolamentazione/disciplina regionale/provinciale.

Le consultazioni verranno effettuate, in ordine, su:

- 1) un Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del Programma al fine di acquisire pareri, contributi ed osservazioni finalizzati a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, comprese le metodologie proposte per la valutazione degli effetti ambientali e l'analisi delle alternative;
- 2) la proposta di Programma e relativo Rapporto Ambientale, comprensivo della Sintesi non tecnica e dello Studio d'Incidenza, al fine di acquisire osservazioni e i pareri obbligatori previsti.

## **5. LE FASI PROCEDURALI**

La VAS del PO Italia-Svizzera 2021-2027 è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13-18 del D.lgs. 152/06, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema procedurale di cui al capitolo 6:

1. avvio del procedimento;
2. elaborazione del Rapporto Preliminare e relativa consultazione preliminare(*scoping*);
3. elaborazione del Programma e del Rapporto Ambientale;
4. consultazione;
5. valutazione ambientale;
6. revisione del Programma,
7. presa d'atto del Programma ed invio alla Commissione Europea;
8. approvazione della Commissione Europea;
9. attuazione del Programma e monitoraggio.

### **5.1 Avvio del procedimento**

La VAS è avviata contestualmente all'avvio del procedimento del Programma. L'atto formale di avvio è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito web SIVAS, sul sito web del Programma Italia – Svizzera e sui siti web dedicati delle Regioni e Province autonome interessate.

Il presente modello costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto di avvio.



## 5.2 Elaborazione del Rapporto preliminare e relativa consultazione preliminare (scoping)

Il Proponente elabora il Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri dell'attuazione del Programma, contenente le informazioni preliminari e le metodologie di valutazione che dovranno essere sviluppate nel Rapporto Ambientale.

L'Autorità procedente entra in consultazione con le Autorità competenti per la VAS e per la VInCA delle Amministrazioni coinvolte nonché con i soggetti con competenza ambientale ed altri soggetti individuati nell'Allegato B, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti della Rete Natura 2000.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D. Lgs. 152/06, le osservazioni sono inviate alle Autorità competenti per la VAS interessate e all'Autorità procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.

Le Autorità competenti per la VAS informano le Autorità competenti per la VInCA in merito alle osservazioni pervenute riguardanti l'incidenza sui siti della Rete Natura 2000.

Questa fase di consultazione preliminare per la specificazione dei contenuti del Rapporto preliminare (scoping) si conclude entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del Rapporto preliminare. Le Autorità competenti per la VAS si riuniscono per valutare gli esiti dello scoping e forniscono indicazioni all'Autorità procedente su come dare atto all'interno del Rapporto Ambientale della consultazione preliminare svolta e di come prendere in considerazione i contributi pervenuti.

## 5.3 Elaborazione del Programma e del Rapporto Ambientale

Sulla base degli esiti della consultazione preliminare effettuata, il Proponente elabora:

- la proposta di **Programma**, comprendente il quadro logico, gli obiettivi, le misure e le azioni, i criteri di valutazione e di monitoraggio, il sistema di Governance e gestione del Programma;
- il **Rapporto Ambientale**, contenente le informazioni di cui all'articolo 13, c.4 del D.lgs.152/06;
- lo **Studio di Incidenza**, parte integrante del Rapporto ambientale ai sensi dell'art.10 comma 3 del D.lgs.152/06, contenente gli elementi di cui all'allegato G del DPR n.357/97 e redatto secondo le Linee Guida nazionali e regionali sulla VInCA;
- la **Sintesi non tecnica** del Rapporto Ambientale, redatta con un linguaggio non tecnico.

## 5.4 Consultazione

L'Autorità procedente predispone l'avviso al pubblico contenente le seguenti informazioni:

- a) la denominazione del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente;
- b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS;
- c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
- d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
- e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
- f) la necessità della valutazione di incidenza.

L'Autorità procedente trasmette alle Autorità competenti per la VAS interessate la proposta di PO Italia-Svizzera 2021-2027, comprensiva del Rapporto ambientale, dello Studio d'incidenza e della Sintesi non tecnica. L'Autorità procedente trasmette altresì alle Autorità competenti per la VInCA lo Studio di incidenza e relativa istanza.

La suddetta documentazione è immediatamente pubblicata e resa accessibile sui siti web delle Autorità competenti per la VAS e dell'Autorità procedente. La proposta di Programma, il Rapporto

ambientale, comprensivo dello Studio d'Incidenza e della Sintesi non Tecnica sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti gestori dei Siti Natura 2000 nonché degli altri soggetti individuati nell'Allegato B affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'Autorità competente e presso gli uffici delle Regioni e della Provincia autonoma interessate.

La proposta di PO Italia-Svizzera 2021-2027 comprensiva del Rapporto Ambientale, dello Studio di Incidenza e della Sintesi non tecnica sono depositati sull'apposita piattaforma informatica SFC per un primo esame da parte della Commissione Europea, entro il termine del 2 aprile 2022.

Entro il termine stabilito dall'art.14, c. 2 del Dlgs152/06 dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico, chiunque può prendere visione della proposta di Programma e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Gli enti gestori dei Siti Natura 2000 inviano i loro pareri anche all'Autorità competente per la VInCA di riferimento.

La Commissione Europea valuta la proposta di Programma e la sua conformità ai regolamenti (UE) 2021/1059, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/ 1058 e formula osservazioni all'Autorità di Gestione entro tre mesi dalla data di presentazione del Programma.

## **5.5 Valutazione ambientale**

Le Autorità competenti per la VInCA interessate, dopo aver recepito i pareri degli enti gestori dei Siti Natura 2000 ed aver visionato le osservazioni pervenute durante la fase di consultazione, esprimono la valutazione appropriata entro 60gg dalla presentazione dell'istanza.

Le Autorità competenti per la VAS, in collaborazione con l'Autorità precedente, svolgono le attività tecnico-istruttorie, acquisiscono e valutano tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere.

Le Autorità competenti per la VAS si coordinano per verificare la coerenza delle indicazioni da introdurre nei singoli pareri motivati allo scopo di condividerle, dopodiché esprimono il proprio parere motivato entro i tempi stabiliti dall'art.15, c.1 del Dlgs152/06 dalla scadenza di tutte le consultazioni. Il loro parere motivato dà atto altresì della valutazione appropriata delle Autorità competenti per la VInCA.

## **5.6 Revisione del Programma**

L'Autorità precedente, in collaborazione con le Autorità competenti per la VAS, tenendo conto delle risultanze dei pareri motivati, provvede, ove necessario, alla revisione della proposta di Programma.

L'Autorità di Gestione riesamina il Programma recependo le osservazioni formulate dalla Commissione Europea e redige una Dichiarazione di sintesi che motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti delle valutazioni ambientali, documentando:

- il processo decisionale seguito;
- il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Programma e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale;
- le modifiche apportate al Programma su richiesta dalla Commissione Europea;
- le consultazioni effettuate e le modifiche apportate a seguito dei pareri e delle osservazioni pervenuti;
- come si è tenuto conto del parere motivato VAS.

## **5.7 Presa d'atto e invio alla Commissione europea**

Il Programma revisionato secondo le indicazioni della Commissione Europea e la Dichiarazione di Sintesi vengono inviati alla Giunta regionale della Lombardia che ne prende atto e successivamente trasmessi alla Commissione europea per l'approvazione definitiva.

## **5.8 Approvazione**

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione che approva il Programma entro cinque mesi dalla data della prima presentazione dello stesso Programma da parte dell'Autorità di Gestione.

L'Autorità precedente aggiorna eventualmente la precedente Dichiarazione di Sintesi.

Il Programma approvato e la Dichiarazione di sintesi sono pubblicati sul sito web SIVAS e sul sito web del Programma Italia – Svizzera.

## **5.8 bis Procedura in caso di richiesta di modifica del Programma alla Commissione Europea**

Previa consultazione e approvazione del comitato di sorveglianza, l'Autorità di gestione può presentare una richiesta motivata di modifica del Programma unitamente al Programma modificato, illustrando l'impatto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi.

Nel caso in cui, fossero richieste modifiche sostanziali alle azioni del Programma, sono consultate le Autorità competenti per la VAS e la VInCA che decidono in merito alla necessità o meno di svolgere consultazioni e valutazioni ambientali.

La Commissione valuta la conformità della richiesta e può formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del Programma modificato.

L'Autorità di gestione riesamina il Programma modificato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

La Commissione adotta una decisione mediante un atto di esecuzione che approva la modifica del Programma non oltre quattro mesi dalla sua presentazione da parte dell'Autorità di gestione.

L'Autorità precedente aggiorna la precedente Dichiarazione di sintesi inviata alla Commissione europea e la pubblica congiuntamente al Programma approvato dalla Commissione europea.

## **5.9 Attuazione del Programma e monitoraggio**

Il PO Italia-Svizzera 2021-2027 individua le modalità per l'integrazione ambientale negli strumenti attuativi del programma stesso e per il monitoraggio ambientale. Per quest'ultimo, in particolare, indica le modalità, le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio ambientale, tenendo in considerazione l'esperienza maturata nell'ambito del monitoraggio ambientale del PO Italia-Svizzera 2014-2020 in termini metodologici e operativi.

Il Piano di Monitoraggio Ambientale che sarà redatto a seguito dell'approvazione del Programma definirà in modo più dettagliato il Sistema di Monitoraggio Ambientale sulla base delle indicazioni proposte nel Rapporto ambientale e tenendo conto delle indicazioni riportate nei pareri pervenuti. Le misure/attività di monitoraggio ambientale saranno integrate nel sistema di monitoraggio del Programma al fine di ottimizzare i processi.

Nella fase di attuazione del Programma, il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dalle azioni/interventi previsti e garantisce la verifica del raggiungimento

degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

L'Autorità procedente trasmette alle Autorità competenti per la VAS i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'Allegato VI alla parte seconda del d.lgs. 152/06. Le Autorità competenti per la VAS si esprimono entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'Autorità procedente.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 152/06 è data adeguata informazione attraverso i siti web delle Autorità competenti per la VAS e dell'Autorità procedente.

Le Autorità competenti per la VAS, ai sensi dell'art.18 comma 3-bis del Dlgs 152/06, anche in collaborazione con le Autorità Ambientali interessate, verificano lo stato di attuazione del Programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle Strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali/provinciali.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al PO Italia-Svizzera e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di programmazione.

## 6. SCHEMA PROCEDURALE VAS PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA – SVIZZERA 2021-2027

FASI		Programmazione	VAS/VInCA	Responsabile
1.	<b>AVVIO</b>	Avvio del procedimento del PO Italia-Svizzera 2021-2027 e relative valutazioni ambientali (VAS e VInCA)		Giunta Regionale Lombardia
2.	<b>SCOPING</b>	Elaborazione del documento preliminare di PO Italia-Svizzera	Elaborazione del RAPPORTO PRELIMINARE	Proponente/Autorità procedente
			<p>Publicazione del Rapporto Preliminare sul sito web SIVAS, sul sito web del Programma Italia – Svizzera e sui siti web dedicati delle Regioni e Province autonome interessate.</p> <p>Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e raccolta delle osservazioni <b>entro 30gg</b> dall'avvio della consultazione.</p> <p>Conclusioni della fase di scoping <b>entro 45gg</b> dall'invio del rapporto preliminare, con raccolta di eventuali contributi delle Autorità competenti per la VAS.</p> <p>Coordinamento delle Autorità competenti per la VAS per gli esiti dello scoping.</p>	Autorità competenti per la VAS/ Autorità procedente
3.	<b>ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE</b>	Elaborazione della proposta di PO Italia-Svizzera	Redazione del RAPPORTO AMBIENTALE con lo STUDIO DI INCIDENZA e la SINTESI NON TECNICA	Proponente
4.	<b>CONSULTAZIONE</b>	La proposta di PO con Rapporto Ambientale, Studio d'Incidenza e Sintesi non tecnica sono inviati alla CE <b>entro il 2 aprile 2022.</b>	<p>Trasmissione alle Autorità competenti per la VAS e per la VincA della documentazione e dell'avviso al pubblico.</p> <p>Publicazione della proposta di PO con il Rapporto ambientale, lo Studio di Incidenza e la Sintesi non tecnica sul sito web SIVAS, sul sito web del Programma Italia – Svizzera e sui siti web dedicati delle Regioni e Province autonome interessate.</p> <p>Consultazione dei soggetti individuati, degli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 e del pubblico.</p>	Autorità di gestione/Autorità procedente Autorità competenti per la VAS
		Ricezione delle osservazioni della CE sulla proposta di Programma <b>entro 90gg</b> dall'invio.	Raccolta osservazioni dei soggetti consultati e del pubblico entro i tempi stabiliti dall'art.14, c.2 del Dgs152/06.	Autorità di gestione/Autorità procedente Autorità competenti per la VAS Autorità competenti per la VInCA

5.	<b>VALUTAZIONE AMBIENTALE</b>		<p>Analisi e valutazione delle osservazioni pervenute dalla CE e durante la consultazione pubblica.</p> <p>Espressione della VALUTAZIONE APPROPRIATA da parte delle Autorità competenti per la VInCA <b>entro 60 gg</b> dall'invio dell'istanza.</p> <p>Coordinamento delle Autorità competenti per la VAS per l'espressione del proprio PARERE MOTIVATO entro i tempi stabiliti dall'art.15, c.1 del Dlgs152/06.</p>	<p>Autorità competenti per la VInCA</p> <p>Autorità competenti per la VAS</p>
6.	<b>REVISIONE</b>	<p>Riesame del PO alla luce delle osservazioni della CE</p> <p>Analisi e valutazione dei pareri e delle osservazioni pervenuti</p>		Autorità procedente
		<p>Revisione del Programma sulla base delle osservazioni della CE e degli esiti della consultazione e dei pareri motivati VAS.</p>		<p>Autorità procedente</p> <p>Autorità competenti per la VAS</p>
		<p>Elaborazione della DICHIARAZIONE DI SINTESI.</p>		Autorità procedente
7.	<b>PRESA D'ATTO</b>	<p>Presa d'atto della Giunta regionale del Programma revisionato e della Dichiarazione di sintesi</p>		Giunta regionale Lombardia
		<p>Invio alla Commissione Europea.</p>		Autorità di gestione
8.	<b>APPROVAZIONE</b>	<p>Approvazione PO Italia-Svizzera con decisione comunitaria <b>entro cinque mesi</b> dalla prima presentazione.</p>		Commissione Europea
		<p>Pubblicazione del PO approvato e della Dichiarazione di sintesi.</p>		Autorità procedente
9.	<b>ATTUAZIONE E MONITORAGGIO</b>	Attuazione del Programma	<p>Monitoraggio ambientale del PO Italia-Svizzera</p> <p>Consultazione delle Autorità competenti per la VAS per la raccolta dei loro pareri entro 30gg dall'invio del Report</p>	<p>Autorità procedente</p> <p>Autorità ambientali</p> <p>Autorità competenti per la VAS</p> <p>Autorità competenti per la VInCA</p>